



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 302 DEL 9.2.2001

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 16 della F.I.G.C. pubblicato in data 8 febbraio 2001:

“ “ “

Il Commissario Straordinario,

- ◆ visto il Comunicato Ufficiale n. 9 del 25.01.2001 inerente le modifiche regolamentari degli articoli 6 bis, 6 ter e 9 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ◆ ravvisata la necessità di precisare le modalità di segnalazione, nonché le competenze; dispone le norme procedurali di seguito riportate:
- Le violazioni di cui all'art. 6 bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva di cui al Comunicato Ufficiale n. 9 del 25 gennaio 2001, formeranno oggetto specifico di rapporto del quarto Ufficiale di gara e dell'Ufficio Indagini, nelle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.
- Analoghe violazioni commesse in occasione delle gare degli altri campionati formeranno oggetto di rapporto degli ufficiali di gara e dell'Ufficio Indagini, ove presente.

“ ” ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro

302/1040